

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RITARDI DEGLI STUDENTI

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione

La puntualità costituisce un elemento fondamentale per il regolare svolgimento delle attività didattiche e per il rispetto della comunità scolastica.

L'Istituto promuove pertanto il rispetto dell'orario scolastico e monitora il fenomeno dei ritardi, al fine di favorire comportamenti responsabili e consapevoli.

Il presente regolamento **integra la griglia di valutazione del comportamento adottata dall'Istituto** e disciplina gli interventi conseguenti al numero di ritardi accumulati dagli studenti nel corso dell'anno scolastico, nonché la relativa incidenza sulla valutazione del comportamento.

Art. 2 – Rilevazione dei ritardi

Tutti i ritardi degli studenti vengono registrati sul Registro Elettronico e concorrono al conteggio complessivo dei ritardi maturati nel corso dell'anno scolastico.

Il coordinatore di classe provvede periodicamente a monitorare il numero dei ritardi degli studenti della propria classe e, al raggiungimento delle soglie previste dal presente regolamento, adotta o promuove gli interventi indicati nell'articolo successivo.

Art. 3 – Interventi in relazione al numero di ritardi

In relazione al numero complessivo dei ritardi accumulati nel corso dell'anno scolastico, sono previsti i seguenti interventi:

- **15 ritardi:** richiamo verbale da parte del coordinatore di classe o, su richiesta dello stesso, dal Dirigente Scolastico o un componente del suo staff
- **20 ritardi:** annotazione sul **Registro Elettronico (RE)** alla voce **RICHIAMI → COMPORTAMENTO e comunicazione scritta alla famiglia**, con la quale si segnala l'elevato numero di ritardi accumulati dallo studente e si informa che il raggiungimento di **25 o più ritardi** comporterà una riduzione del voto di comportamento **FINALE** determinato sulla base dei criteri previsti dalla relativa griglia di valutazione.
- **25 ritardi:** ulteriore comunicazione scritta alla famiglia, con la quale si informa che il raggiungimento di tale soglia comporta una riduzione del voto di comportamento rispetto a quello determinato sulla base dei criteri previsti dalla griglia di valutazione del comportamento.

Art. 4 – Incidenza sulla valutazione del comportamento

Il presente regolamento integra la griglia di valutazione del comportamento adottata dall'Istituto.

Il voto di comportamento viene determinato sulla base dei criteri e dei descrittori previsti dalla relativa griglia di valutazione. Al raggiungimento della soglia di **25 ritardi**, il voto così determinato viene ridotto secondo quanto stabilito dal presente regolamento.

La riduzione del voto di comportamento finale derivante dal numero di ritardi accumulati non potrà, in ogni caso, determinare un voto inferiore a 6/10.